



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale

Sezione procedure concorsuali

IL PIANO DI RIPARTO ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI

***PRINCIPI GENERALI DEL RIPARTO E CAUSE
LEGITTIME DI PRELAZIONE***

Massimiliano Bocchini - Pistoia, 4 luglio 2024

LA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

- Ai sensi dell'art.219 c.1 CCI, il **giudice delegato** provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, secondo le disposizioni contenute nel capo V del Titolo V del CCI e che vanno dall'art.220 all'art.232 dello stesso CCI.

LE RIPARTIZIONI PARZIALI

Ai sensi dell'**art.220 CCI**, ogni 4 mesi (o nel termine diversamente stabilito dal Giudice), **dalla data del decreto** di esecutività dello stato passivo, il curatore, deve:

- effettuare gli accantonamenti di Legge
- formare le masse liquide attive mobiliare e immobiliare
- trasmettere a tutti i creditori il prospetto delle somme disponibili
- trasmettere a tutti i creditori il progetto di ripartizione delle somme disponibili **solo qualora l'entità** del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile.

COMUNICAZIONE DEL CURATORE

- La comunicazione deve essere trasmessa a “tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi contemplati dall’art. 206”, e quindi oltre a creditori già ammessi al passivo della procedura, anche a coloro che abbiano proposto opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione contro il decreto di esecutività dello stato passivo. L’avviso deve quindi essere inviato ai creditori esclusi che abbiano presentato opposizione, ai creditori ammessi con riserva e, si ritiene, a coloro che abbiano già depositato domanda tardiva di credito o che siano titolari di crediti prededucibili sorti nel corso della procedura.
(ai sensi dell’[art. 206 CCI](#))

COMUNICAZIONE DEL CURATORE

Del prospetto delle somme disponibili dovranno inoltre necessariamente essere edotti coloro che sono creditori di soggetti terzi, e non del debitore, ma che vantano diritti reali di garanzia su beni della procedura e concorrano pertanto alla distribuzione del ricavato di tali beni.

Si reputa inoltre che possano rientrare tra i destinatari della comunicazione – almeno sino quando non sia decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 208, comma 2, CCII - anche i creditori che non abbiano ancora presentato domanda (tardiva) di credito e non abbiano pertanto ancora manifestato l'intenzione di partecipare ai riparti delle attività della procedura.

COMUNICAZIONE DEL CURATORE

A questo riguardo va considerato che l'**art. 198, comma, 1 CCI**, ha previsto che il curatore, sulla base delle scritture contabili e delle informazioni in suo possesso sia tenuto a compilare e depositare in cancelleria un elenco dei creditori e ha pertanto formalizzato uno status di creditore nell'ambito della procedura che prescinde dalla presentazione della domanda di credito.

Il fatto che la comunicazione possa avere ad oggetto anche solo il prospetto delle somme disponibili conferma che la stessa debba essere inviata anche ai creditori che non hanno titolo a richiedere una modifica del progetto di ripartizione, ma possono essere interessati ad ottenere informazioni sulla composizione dell'attivo realizzato e sulla consistenza delle somme disponibili, anche al fine di valutare il deposito di una domanda di credito

COMUNICAZIONE DEL CURATORE

La comunicazione ai creditori deve essere trasmessa con frequenza quadrimestrale anche in assenza di disponibilità liquide - in quanto non siano state inventariate attività o la fase di liquidazione non sia ancora iniziata – al fine di rendere edotti i creditori sullo stato della procedura e, in particolare, sulle prospettive di riparto.

In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il curatore che **non rispetta l'obbligo** di ripartizione periodico può essere revocato per giusta causa ([art. 220 c. 6 CCI](#))

COMUNICAZIONE DEL CURATORE

Mentre il prospetto delle somme disponibili deve necessariamente essere comunicato ai creditori con **frequenza quadrimestrale**, sempre decorrente dalla data di esecutività dello stato passivo, il progetto di distribuzione parziale va predisposto e inviato soltanto “qualora l’entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile”; in caso contrario, come precisato nella Relazione Illustrativa al Codice della crisi “il rischio è che il riparto dia luogo solamente ad una procedura superflua, foriera di spese ed inutili incombenti”.

COMUNICAZIONE DEL CURATORE

La valutazione della misura apprezzabile del riparto è rimessa al curatore.

In proposito, si ritiene che l'apprezzabilità (e quindi la necessità) del riparto debba essere considerata avendo riguardo alla natura, mobiliare o immobiliare, delle attività liquidate e alla composizione, e non meramente all'entità del passivo, come si limita a disporre la norma; più precisamente, potranno essere considerati a titolo esemplificativo:

- l'importo delle somme disponibili;
- il numero dei creditori destinatari delle somme disponibili e il valore dei loro crediti;
- la provenienza, immobiliare e/o mobiliare, delle somme disponibili;
- la presenza di privilegi speciali.

COMUNICAZIONE DEL CURATORE

Nel caso di un numero elevato di creditori e di un ammontare significativo del passivo, la distribuzione delle somme disponibili, sebbene di modesto importo, potrebbe ritenersi apprezzabile anche laddove quale possibile beneficiario del riparto vi sia, in virtù di un privilegio ipotecario, un solo creditore.

Per converso, un riparto di somme di modesta entità ad un numero elevato di creditori potrebbe risultare non opportuno, anche in considerazione di possibili oneri connessi alla sua esecuzione.

Pur non essendo espressamente richiesto dalla normativa, è auspicabile che il curatore riporti nella comunicazione inviata ai creditori i motivi che non consentono una ripartizione in misura apprezzabile delle disponibilità liquide della procedura.

COMUNICAZIONE DEL CURATORE

Ai sensi dell'**art. 130, comma 9, CCI**, in linea con quanto previsto dall'**art. 33, comma 5, L. fall.**, il curatore è tenuto con **cadenza semestrale** a presentare al giudice delegato e ad inviare ai creditori un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione; quest'ultimo documento, corredato dagli estratti conto bancari o postali, si limita a riportare le movimentazioni finanziarie (entrate ed uscite) che hanno generato le disponibilità liquide di conto corrente, bancario o postale, alla data di riferimento del rapporto riepilogativo, senza indicare gli accantonamenti che concorrono a determinare le somme ripartibili.

È quindi pacifico che i rapporti riepilogativi periodici, anche in considerazione di una minor frequenza di redazione, non possano essere sostitutivi dei prospetti delle somme disponibili, anche qualora questi ultimi non siano corredati del piano di riparto parziale.

CONTENUTO DEL PROGETTO

Nel progetto vanno inserite:

- le somme **immediatamente** ripartibili;
- le somme ripartibili solo **previa** consegna di una **fideiussione**
- i **crediti** ai quali **non si applica il divieto** di azioni esecutive e cautelari (**ai sensi dell'art. 150 CCI richiamato dall'art. 220 c. 1 CCI**).

CREDITI ESCLUSI DAL DIVIETO DI CUI ALL'ART. 150

I creditori garantiti da pegno o da privilegio ex artt. 2756 c.c. e 2761 c.c. (cioè privilegio con diritto di ritenzione) possono anche realizzare il loro credito direttamente durante il fallimento. Per far ciò, però, il creditore deve essere autorizzato alla vendita dal giudice delegato, che decide dopo aver sentito il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'art. 107 l.f. Tuttavia il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o a fargli eseguire la vendita sempre a norma dell'art. 107 l.f.

CREDITI ESCLUSI DAL DIVIETO DI CUI ALL'ART. 150

Le azioni delle banche che hanno concesso finanziamenti fondiari agrari o per la realizzazione di opere pubbliche (d.lgs. 1993\385 art. 41); questa disciplina si applica anche e ai finanziamenti alla opere pubbliche che, però, siano garantiti da ipoteca su immobili (art. 42 d.lgs. 1993\385) e ai finanziamenti agrari e pescherecci (art. 44 del citato d.lgs.)

I beni che il curatore (secondo quanto prevede l'art. 104 ter l.f. comma 7), decide, previo parere favorevole del comitato dei creditori, di non acquisire all'attivo; in tal caso i creditori, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione del curatore, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore

SOMME IMMEDIATAMENTE RIPARTIBILI

Per “somme disponibili” devono intendersi le disponibilità liquide che possono essere destinate ad un riparto a favore dei creditori, e sono rappresentate dalle attività già liquidate, al netto delle spese di procedura già sostenute e degli eventuali precedenti riparti, e quindi dal saldo del conto corrente bancario o postale della procedura, dedotti i necessari accantonamenti.

Il prospetto delle somme disponibili deve pertanto rappresentare i movimenti finanziari, aggregati per tipologie di voci, in entrata e in uscita, che hanno determinato le disponibilità liquide presenti alla data di riferimento dell’obbligo informativo.

SOMME RIPARTIBILI PREVIA CONSEGNA DI FIDEJUSSIONE

Se è **in corso un giudizio di impugnazione** del decreto di esecutività dello stato passivo (**ai sensi dell'art. 206 CCI**), il curatore deve indicare nel progetto di ripartizione, per ogni creditore (**art. 220 c. 2 primo periodo CCI**) le somme ripartibili solo **previa** consegna di una **fideiussione**.

Tale fidejussione deve essere **autonoma, irrevocabile e a prima richiesta** rilasciata in favore della procedura da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari (**ai sensi dell'art. 574 c. 1 secondo periodo c.p.c.**).

SOMME RIPARTIBILI PREVIA CONSEGNA DI FIDEJUSSIONE

La fideiussione deve essere **idonea** a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di impugnazione stessi e degli interessi, al tasso applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione.

La stessa disposizione **si applica anche** ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento oppure oggetto di impugnazione ([art. 220 c. 2 secondo periodo CCI](#)).

ACCANTONAMENTO GENERICO

Nelle ripartizioni parziali il curatore non può ripartire più dell'80% delle somme disponibili e quindi deve accantonarne il 20% (art. 227 c. 1 CCI).

ACCANTONAMENTO PER SPESE E CREDITI PREDEDUCIBILI

Ai sensi **dell'art.227 c.2 primo periodo CCI**, il curatore deve accantonare le somme che ritiene necessarie per

- le spese future;
- il compenso del curatore;
- ogni altro credito prededucibile.

Questo accantonamento rientra in quello generico del 20% ma qualora il curatore non lo ritenga sufficiente, può aumentarne la percentuale (**art. 227 c. 2 secondo periodo CCI**).

ACCANTONAMENTO PER PROVVEDIMENTI NON DEFINITIVI

Nel caso di somme derivate da provvedimenti non definitivi, il curatore deve trattenere e depositare nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi non passati in giudicato (art. 227 c. 3 CCI).

ACCANTONAMENTO PER CREDITI PARTICOLARI

Il curatore deve trattenere per intero e depositare le quote assegnate alle seguenti categorie di creditori ([art. 227 c. 1 CCI](#)):

- creditori ammessi con riserva;
- creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- creditori opponenti la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;
- creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

RIPARTO E OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO

In merito agli accantonamenti da effettuare in sede di riparto in caso di giudizi di opposizione allo stato passivo pendenti in cassazione, alcuni tribunali hanno evidenziato tre differenti approcci:

- 1. predisposizione di accantonamenti sia in caso di soccombenza della curatela che in caso di soccombenza del creditore opponente (**Tribunale di Prato**);
- 2. predisposizione di accantonamenti solo nel caso di soccombenza della curatela in primo grado, mentre, se in primo grado la curatela è risultata vittoriosa si potrà chiudere la procedura senza effettuare alcun accantonamento (**Tribunale di Vicenza**);
- 3. predisposizione di accantonamenti nel caso di soccombenza della curatela in primo grado, mentre nel caso la curatela sia risultata vittoriosa, si deve procedere ad una specifica valutazione per ogni singolo caso (**Tribunale di Benevento**).

In ogni caso il giudizio di opposizione pendente in cassazione non impedisce la chiusura della procedura.

FORMAZIONE DELLE MASSE LIQUIDE ATTIVE

Il curatore deve formare distintamente (**art.223 CCI**):

- le masse liquide mobiliari
- le masse liquide immobiliari

MASSA LIQUIDA IMMOBILIARE

La massa liquida **immobiliare** è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili (così come definiti dall'art. 812 c.c.), dei loro frutti e pertinenze e dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi di dette somme (**art. 223 c. 1 CCI**).

Il curatore deve tenere un **conto autonomo delle vendite** (**art. 223 c. 3 CCI**) dei singoli beni immobili oggetto di privilegio e ipoteca.

Deve inoltre **indicare in modo analitico** le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale (**art. 223 c. 3 CCI**).

MASSA LIQUIDA MOBILIARE

La massa liquida **mobiliare** è costituita da tutte le entrate che non rientrano nella massa liquida attiva immobiliare (art. 223 c. 2 CCI).

Anche in questo caso il curatore deve tenere un **conto autonomo delle vendite** (art. 223 c. 3 CCI) dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale.

Anche per la massa mobiliare, deve **indicare in modo analitico** le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale (art. 223 c. 3 CCI).

RECLAMO CONTRO IL PROGETTO DI RIPARTO

Ai sensi **dell'art.133 CCI** (richiamato **dell'art.220 c.3 CCI**), entro il **termine perentorio** di 15 giorni dalla ricezione del prospetto delle somme disponibili e del progetto di ripartizione, i creditori possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di reparto.

Il reclamo deve essere **proposto** al tribunale (**art. 124 c. 1 CCI**) e il Giudice Delegato non può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti (**art. 123 c. 2 CCI**).

SOGGETTI CHE POSSONO PROPORRE RECLAMO

Possono proporre reclamo contro i decreti del tribunale concorsuale i seguenti **soggetti** (art. 124 c. 1 primo periodo CCI):

- il curatore;
- il comitato dei creditori;
- il debitore;
- ogni altro interessato.

CONTENUTO DEL RECLAMO

Ai sensi **dell'art.124 c. 3 CCI**, il reclamo va proposto con **ricorso** al **Tribunale competente** e deve contenere l'indicazione

- del giudice delegato
- della procedura di liquidazione giudiziale
- delle generalità e del codice fiscale del ricorrente
- del nome e del domicilio digitale del difensore
- l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni
- l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti

RECLAMO

Il collegio provvede sul reclamo con **decreto** motivato, entro 30 giorni dall'udienza di comparizione ([art. 124 c. 12 CCI](#)).

In ogni caso, il reclamo **non sospende l'esecuzione** del provvedimento impugnato ([art. 124 c. 4 CCI](#)).

Decorso il termine di 15 giorni, il Giudice Delegato, su richiesta del curatore corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione ([art. 220 c. 4 CCI](#)).

ESECUTIVITA'

In caso di proposizione di reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo, alternativamente ([art. 220 c. 5 CCI](#)):

- **con accantonamento** delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione;
- con presentazione di una **fideiussione** in favore della procedura.

Con il provvedimento che decide sul reclamo viene stabilita anche la **destinazione delle somme** accantonate ([art. 220 c. 5 ultimo periodo CCI](#)).

DISTRIBUZIONE DELLE SOMME ORDINE DI DISTRIBUZIONE

- Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine **tassativo** (art. 221 CCI):
 - a) crediti prededucibili;
 - b) crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute, secondo l'ordine assegnato dalla legge;
 - c) crediti chirografari;
 - d) crediti postergati.

CREDITI PREDEDUCIBILI

Per primi vanno soddisfatti i crediti prededucibili che prevalgono su qualsiasi altro credito.

Sono crediti prededucibili quelli nati in **occasione o in funzione** delle procedure concorsuali.

CREDITI PREDEDUCIBILI PER LEGGE

La Legge in alcuni casi prevede che il credito sia prededucibile, in altri più semplicemente dispone che il pagamento sia preferenziale:

- l'**indennizzo** per il **recesso** dal contratto di locazione commerciale, di affitto d'azienda o di factoring in corso al momento della dichiarazione di fallimento;
- l'equo indennizzo a carico della procedura per il contratto di **affitto di azienda** e di **locazione di immobili** (previsto dagli [artt. 184 e 185 CCI.](#));

CREDITI PREDEDUCIBILI PER LEGGE

- nei **contratti a esecuzione continuata o periodica** a cui il curatore subentra: il prezzo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati che devono essere pagati integralmente (ai sensi dell'[art. 179 CCI.](#));
- nel contratto di **assicurazione** che continua durante la liquidazione giudiziale: il credito dell'assicuratore per i premi non pagati che dev'essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento ([art. 187 c. 2 CCI.](#)).

CREDITI PREDEDUCIBILI NATI DURANTE LE PROCEDURE

La vecchia formulazione **dell'art.111 della L.F., al comma 2**, definiva come prededucibili quei crediti nati in occasione o in funzione del fallimento. Nella nuova formulazione **dell'art.221** il comma non è stato riproposto. Troviamo una definizione simile solo **nell'art.277, comma 2 CCI**, nell'ambito della Liquidazione controllata del sovraindebitato. Credo che per analogia si possa comunque riproporne il senso anche nell'ambito della Liquidazione giudiziale.

In tale senso, i crediti prededucibili sono quelli che hanno con la liquidazione giudiziale un rapporto di contestualità cronologica o ad essa collegati da un nesso strumentale.

Il **collegamento occasionale o funzionale** va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, anche se avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa (**Cass. 22 marzo 2017**).

CREDITI PREDEDUCIBILI PER ADEMPIMENTI DELLE PROCEDURE

Spese per adempimenti **procedurali** quali ad esempio le spese per l'inventario, per le comunicazioni ai creditori, di verifica del passivo, per le stime e per le pubblicità delle vendite, le spese di registrazione della sentenza di liquidazione giudiziale;

In relazione ad **attività non giudiziali** che, anche se non derivano da attività direttamente svolta dagli organi della procedura, risultano strumentali alla procedura e quindi avvantaggiano i creditori nel loro insieme ([Cass. 5 marzo 2012 n. 3402](#), [Trib. Napoli Nord 16 novembre 2016](#)), come ad esempio quelle sostenute per la conservazione dei beni o la loro riparazione, o come le spese di bonifica di immobili inquinati da rifiuti acquisiti alla massa fallimentare, in quanto in tal modo possono essere venduti non gravati da privilegio speciale (di cui all'[art. 253 c. 2 D.Lgs. 152/2006](#)) ([Cass. 7 marzo 2013 n. 5705](#)).

Tali spese sono prededucibili anche quando risultino successivamente non funzionali alle finalità dell'esecuzione collettiva e agli interessi della massa dei creditori.

CREDITI PREDEDUCIBILI PER SPESE PROCESSUALI

Le spese sostenute per agire in giudizio nell'interesse delle procedure sono prededucibili.

Vi rientrano ad **esempio** le spese sostenute dal curatore nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento conclusi con la conferma del fallimento. **Non** è invece prededucibile il credito vantato dal creditore a titolo di spese legali liquidate a suo favore nel giudizio di opposizione conclusi con il rigetto dell'istanza di opposizione (**Trib. Milano 14 luglio 2004**).

CREDITI PREDEDUCIBILI PER SPESE SOSTENUTE DA TERZI

Le spese **sostenute da un terzo** in un giudizio promosso **contro la procedura** risultata soccombente e condannata al pagamento delle spese di lite sono crediti della massa prededucibili:

- spese di chi ha proposto reclamo contro gli atti del curatore o del giudice delegato, se il reclamo viene accolto;
- spese del creditore istante nel giudizio di opposizione al passivo che si conclude favorevolmente per il proponente;
- spese di chi propone un giudizio di insinuazione tardiva in cui la procedura resiste all'ammissione, ma risultando soccombente;

CREDITI PREDEDUCIBILI PER SPESE SOSTENUTE DA TERZI

- spese del convenuto nel giudizio promosso dalla procedura (ad esempio un'azione revocatoria fallimentare) o nel quale la procedura è subentrata dal lato attivo e la cui domanda sia stata rigettata.

Non sono considerati crediti prededucibili le spese sostenute dal **creditore** istante nel giudizio di dichiarazione di fallimento, anche nell'eventuale fase di reclamo ([Cass. 20 gennaio 2006 n. 1186](#)), in quanto non sono strettamente inerenti all'amministrazione del fallimento e alla sua conservazione ([Cass. 11 settembre 2019 n. 22725](#)).

CREDITI PREDEDUCIBILI PER SPESE E COMPENSI DEGLI ORGANI DEL FALLIMENTO

Sono prededucibili:

- il compenso del curatore e dei suoi ausiliari;
- gli importi spettanti al comitato dei creditori sia a titolo di rimborso delle spese sia per un eventuale compenso riconosciuto (art. 139 CCI) .

CREDITI PREDEDUCIBILI PER SPESE E COMPENSI DEI PROFESSIONISTI NELL'INTERESSE DELLE PROCEDURE

I compensi dei professionisti che prestano la loro opera nell'interesse delle procedure possono in alcuni casi rientrare tra le spese della procedura e quindi essere qualificati come prededucibili .

Perché ciò avvenga devono verificarsi due condizioni:

- il nesso di funzionalità tra l'attività professionale prestata e il buon esito della procedura
- l'effettiva utilità per i creditori, che da ciò abbiano tratto giovamento ([Cass. 13 giugno 2016 n. 12119](#)).

CREDITI PREDEDUCIBILI PER SPESE E COMPENSI DEI PROFESSIONISTI NELL'INTERESSE DELLE PROCEDURE

Ad esempio è credito prededucibile quello del professionista che assiste il debitore nel preparare la documentazione per proporre istanza di fallimento in proprio ([Cass. 21 aprile 2016 n. 8091](#)), anche se è un'attività che può essere svolta personalmente dal debitore in quanto questi ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidarsi ad un esperto di settore ([Cass. 9 settembre 2014 n. 18922](#));

Non è invece considerato prededucibili il credito del professionista che difende il fallito nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento ([App. Roma 14 novembre 1989](#)).

CREDITI PREDEDUCIBILI PER SPESE E COMPENSI DEI PROFESSIONISTI NELL'INTERESSE DELLE PROCEDURE

Il professionista che svolge delle prestazioni nell'interesse della procedura non deve insinuarsi nel passivo. E' altresì il Giudice Delegato che determina con decreto gli **importi** dovuti e il curatore li deve annotare nello stato passivo.

Il compenso è calcolato tenendo conto dell'opera prestata, ossia dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, sull'ammontare dell'attivo realizzato ([Cass. 30 luglio 2012 n. 13551](#)).

Solo qualora il **giudice delegato non provveda** o se il provvedimento adottato non soddisfa il creditore, il debito della massa deve essere oggetto di domanda di ammissione al passivo. Se invece presenta reclamo al Tribunale (ai sensi dell'[art. 26 L.Fall.](#)), il procedimento instaurato sarebbe nullo ([Cass. 15 luglio 2016 n. 14536](#), [Cass. 22 aprile 2010 n. 9623](#), [Cass. 9 aprile 2009 n. 8736](#), [Cass. 7 settembre 2005 n. 17839](#); in senso contrario: [Cass. 24 giugno 2016 n. 13173](#), [Cass. 15 maggio 2001 n. 6655](#), [Cass. 29 novembre 2000 n. 15298](#)).

CREDITO DI RIVALSA IVA VANTATO DA PROFESSIONISTA

Dal 2018, il credito di rivalsa IVA è ammesso al passivo fallimentare perché si è riconosciuto il privilegio generale sui mobili così come il contributo integrativo da versare alla cassa di previdenza ed assistenza ([art. 2751 bis c.l. n. 2 c.c. modif. dall'art. 1 c. 474 L. 205/2017 in vigore dal 1° gennaio 2018](#)).

Per quanto riguarda i **crediti Iva** dei professionisti **già maturati alla data del 1° gennaio 2018**, secondo la giurisprudenza più recente trova applicazione il principio generale di cui all'[art. 11 preleggi](#), in base al quale le leggi non sono retroattive ([Cass. 2 marzo 2022 n. 6908](#)).

In riferimento alle prestazioni professionali **non ancora fatturate**, alla data del 1° gennaio 2018, si è posto il problema della natura, prededucibile o concorsuale (e in tal caso chirografaria o privilegiata) del credito di rivalsa IVA vantato dal professionista verso la procedura per l'imposta addebitata in fattura quando riceve il pagamento dal curatore in sede di riparto.

CREDITO DI RIVALSA IVA VANTATO DAL PROFESSIONISTA

Sempre secondo la giurisprudenza più recente il credito di rivalsa IVA:

- è assistito da **privilegio speciale** ([art. 2758 c. 2 c.c.](#)) - Il creditore ha l'**onere di indicare i beni** cui il servizio si riferisce e sui quali la causa di prelazione deve essere applicata ([Cass. 8 agosto 2022 n. 24426](#), [Cass. 17 gennaio 2017 n. 1034](#), [Trib. Bologna 21 giugno 2004 n. 1884](#)); in mancanza il privilegio non può essere riconosciuto. Il credito di rivalsa IVA può dunque giovare del privilegio speciale per esso specificamente previsto solo se può trovare utile collocazione in sede di riparto ([Trib. Milano 16 giugno 2011 n. 8187](#));
- **non** è qualificabile come credito di massa da soddisfare in **prededuzione** in quanto si tratta di un credito relativo a una prestazione professionale conclusasi prima del fallimento. Se in sede di riparto il credito non trova utile collocazione, non è configurabile una fattispecie di indebito arricchimento ([art. 2041 c.c.](#)), in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell'IVA di cui alla fattura ([Cass. 17 gennaio 2017 n. 1034](#), [Cass. 3 luglio 2015 n. 13771](#), [Cass. 11 aprile 2011 n. 8222](#)).

CREDITI PREDEDUCIBILI SORTI DURANTE L'ESERCIZIO PROVVISORIO

Il Tribunale d'ufficio o su richiesta del curatore può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa. In tal caso il curatore si sostituisce al fallito nella gestione dell'azienda.

I crediti sorti durante l'esercizio provvisorio sono crediti della massa e sono prededucibili ([Cass. 19 marzo 2012 n. 4303](#)).

Sono considerati prededucibili anche i crediti sorti al termine dell'esercizio provvisorio se il curatore è subentrato nel contratto che li ha originati ([Cass. 19 marzo 2012 n. 4303](#)).

CREDITI PREDEDUCIBILI DEI LAVORATORI

Oltre, ovviamente ai crediti maturati dai lavoratori durante l'**esercizio provvisorio** dell'impresa, è prededucibile anche l'indennità sostitutiva di preavviso del dipendente:

- il cui rapporto di lavoro è continuato durante l'esercizio provvisorio ([Cass. 7 luglio 2008 n. 18565](#), [Cass. 7 febbraio 2003 n. 1832](#));
- licenziato dal curatore dopo che era stato disposto l'esercizio provvisorio ([Cass. 9 gennaio 1987 n. 71](#)).

CREDITI PREDEDUCIBILI PER DANNI

- Sono prededucibili i crediti per danni:
- **subiti** dall'aggiudicatario dell'immobile per il danneggiamento dello stesso immobile, nel periodo successivo al fallimento, rendendosi da tale momento il curatore custode ([Cass. 8 maggio 2009 n. 10599](#));
- **imputabili** alla procedura (ad esempio per occupazione senza titolo di immobili o per la perdita del bene rivendicato dopo l'inventario, [art. 103 c. 1 L.Fall.](#)).

CREDITI PREDEDUCIBILI PER SPESE ERARIALI SOSTENUTE DURANTE LA PROCEDURA

Se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono **prenotate a debito**, altre sono **anticipate dall'erario**.

Tali spese sono prededucibili, in quanto la legge prevede che esse siano recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

Le spese prenotate a debito o anticipate dall'erario sono iscritte al c.d. foglio notizie ([art. 280 DPR 115/2002](#)).

CREDITI PREDEDUCIBILI PER SPESE ERARIALI SOSTENUTE DURANTE LA PROCEDURA

Sono spese **prenotate a debito**:

- l'imposta di registro ([art. 59 c. 1 lett. c DPR 131/86](#));
- l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ([art. 16 c. 1 lett. e D.Lgs. 347/90](#));
- il contributo unificato e i diritti di copia.

CREDITI PREDEDUCIBILI PER SPESE ERARIALI SOSTENUTE DURANTE LA PROCEDURA

Sono **anticipate dall'erario**:

- a) le spese di spedizione o le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
- b) le spese di viaggio e le indennità di magistrati e appartenenti agli uffici per compiere atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
- c) le spese e gli onorari o ausiliari del magistrato (ad esempio le spese per l'indagine del CTU per accertare lo stato di insolvenza, nella fase prefallimentare: **Trib. S.M. Capua Vetere 22 febbraio 2008**);
- d) le spese per la pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- e) le spese di indagine del CTU della procedura prefallimentare se necessarie per accertare lo stato di insolvenza.

SODDISFACIMENTO DEI CREDITI PREDEDUCIBILI

I crediti prededucibili prevalgono su qualsiasi altro credito.

Il capitale, gli interessi e le spese di tale categoria vanno **soddisfatte con** il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione. Da tale ammontare va **escluso** il ricavato dalla liquidazione dei beni **oggetto di pegno e di ipoteca** per la parte destinata ai creditori garantiti ([art. 222 c. 2 CCI](#)).

SODDISFACIMENTO DEI CREDITI PREDEDUCIBILI

I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura, **liquidi, esigibili e non contestati** sia per collocazione che per importo, possono essere soddisfatti al di fuori del riparto quando ([art. 222 c. 3 CCI](#)):

- l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti;
- il pagamento è autorizzato dal comitato dei creditori oppure dal giudice delegato.

Se l'**attivo** è **insufficiente** la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge ([art. 222 c. 4 CCI](#)).

CREDITI ANTERIORI

I crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento sono:

- a) i crediti con diritto di **prelazione**, assistiti da privilegio, da pegno o da ipoteca;
- b) i crediti **chirografari**, non assistiti da una causa di prelazione;
- c) i crediti **postergati**, che per legge, nella ripartizione dell'attivo vengono all'ultimo posto.

CREDITI CON DIRITTO DI PRELAZIONE

Dopo i crediti prededucibili, devono essere soddisfatti i crediti assistiti da diritto di prelazione, secondo il grado previsto dalla legge ([art. 224 c. 1 CCI](#)).

I crediti assistiti da **privilegio generale** hanno diritto di prelazione sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge ([art. 224 c. 1 CCI](#)).

I crediti garantiti da **ipoteca e pegno** e quelli assistiti da **privilegio speciale** hanno diritto di prelazione sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia ([art. 224 c. 2 CCI](#)).

CREDITI ASSISTITI DA DIRITTO DI PRELAZIONE

I crediti con diritto di prelazione, o più comunemente **privilegiati**, sono:

- Crediti assistiti da un **privilegio** generale o speciale su beni mobili o immobili;
- Crediti garantiti da un **pegno** su uno o più beni mobili;
- Crediti garantiti da un'**ipoteca** su uno o più beni immobili.

CREDITI ASSISTITI DA DIRITTO DI PRELAZIONE

I creditori con diritto di prelazione possono far **valere il loro diritto** sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese ([art. 153 CCI](#)) e possono quindi **soddisfarsi integralmente** sul ricavato della vendita dei beni del fallito con preferenza rispetto ai crediti concorrenti chirografari ([art. 2741 c.c.](#)).

ORDINE DI PAGAMENTO DEI CREDITI PRIVILEGIATI

- a) i crediti assistiti da privilegio **generale** hanno diritto di prelazione sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge ([art. 224 comma 1 CCI](#));
- b) i crediti garantiti da **ipoteca e pegno** e quelli assistiti da **privilegio speciale** hanno diritto di prelazione sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia ([art. 224 comma 2 CCI](#)).

ACCONTI AI PRIVILEGIATI

In caso di **riparti effettuati prima della vendita dei beni vincolati** i crediti con diritto di prelazione vi concorrono nella stessa percentuale dei creditori chirografari.

Quando in seguito viene assegnata la somma ricavata dalla vendita del bene oggetto della garanzia, l'importo ricevuto in precedenza viene detratto dalla somma loro assegnata e l'eventuale rimanenza partecipa alla ripartizione dei creditori chirografari, al cui rango essa decade ([art. 153 comma 2 CCI](#)).

CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE O SPECIALE

Il privilegio è una garanzia che spetta al titolare di **determinati crediti** e che nasce automaticamente in forza di una previsione della legge ([artt. 2741 c. 2 e 2745 c.c.](#)), non può quindi essere costituito per volontà delle parti.

I privilegi sono **tassativamente** stabiliti dal **codice civile** ([agli artt. 2745-2783 c.c.](#)) e anche dal codice della **navigazione** (privilegi marittimi ed aeronautici: [artt. da 548 a 564 e da 1022 a 1026 c.nav.](#)) e le relative norme non possono essere interpretate estensivamente.

Solo in casi residuali il privilegio può essere condizionato a un'espressa manifestazione di volontà delle parti, come avviene per il privilegio convenzionale **agrario e peschereccio** ([artt. 44 e 46 TUB](#)).

Alcuni privilegi sono disciplinati da **leggi speciali** e, se non è diversamente disposto, per essi valgono le regole del codice civile e prendono grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nello stesso codice civile.

PRIVILEGIO GENERALE E SPECIALE

Il **privilegio generale** si esercita su **tutti i beni mobili** del debitore.

Il titolare può soddisfarsi (con preferenza rispetto agli altri crediti concorrenti sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare) solo se e in quanto esistano beni mobili nel patrimonio del debitore ([art. 2747 c.c.](#)).

Il **privilegio speciale** si esercita su **determinati** beni mobili o immobili.

I creditori hanno quindi diritto di prelazione sul prezzo ricavato dei beni mobili o immobili vincolati alla loro garanzia.

PRIVILEGIO GENERALE E SPECIALE

Il privilegio speciale è una **garanzia reale** che assiste il credito anche se il bene a cui si riferisce viene trasferito a terzi, quindi può essere esercitato anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso (c.d. diritto di seguito o di sequela) ([art. 2747 c. 2 c.c.](#) per i beni mobili; [artt. 2772-2776 c.c.](#) per gli immobili).

I crediti assistiti da privilegio generale cessano di produrre **interessi** con la liquidazione dell'attività mobiliare del debitore, integralmente, se questa si verifichi in un unico contesto o gradualmente e proporzionalmente, se la liquidazione medesima venga effettuata per fasi successive ([Cass. 16 gennaio 2018 n. 828](#)).

PRIVILEGIO SPECIALE SU BENE NON ACQUISITO

Secondo le Sezioni Unite l'ammissione al passivo di un creditore assistito da privilegio speciale su determinati beni non presuppone che gli stessi siano già presenti nella massa: nella successiva fase del riparto si deve però verificare se sussistono i beni da cui dipende la effettiva realizzazione del privilegio speciale ([Cass. SU 20 dicembre 2001 n. 16060](#)).

CONFLITTI TRA PRIVILEGI

In caso di conflitto:

- tra privilegi **speciali** e **general**i: si segue l'ordine previsto dalla legge (artt. 2777 e 2778 c.c.) in relazione ai singoli beni;
- tra privilegi **speciali** e **diritti reali di garanzia** (pegno e ipoteca) sui medesimi beni (art. 2748 c.c.), il pegno prevale sui privilegi speciali mobiliari, indipendentemente dal momento in cui è sorto; i privilegi immobiliari prevalgono invece sull'ipoteca, anche se quest'ultima risulta iscritta prima dell'insorgere del credito privilegiato.

IPOTECA ISCRITTA A GARANZIA DI UN MUTUO

Vi è un'eccezione alla regola generale, quando l'**ipoteca** è iscritta a **garanzia di un mutuo** concesso dalla banca al promissario acquirente.

In questo caso l'ipoteca trascritta prima del preliminare prevale sui crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto (assistiti da privilegio speciale ai sensi dell'art. 2775 bis c. 2 c.c.) (Cass. SU 1° ottobre 2009 n. 21045, Cass. 17 agosto 2016 n. 17141, Cass. 30 luglio 2014 n. 17270).

CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE O SPECIALE

CREDITO	PRIVILEGIO
dell' acquirente di immobile per far dichiarare l'immobile libero da ipoteche	privilegio speciale su immobili
dell' agente per la sua provvigione e credito dell'agenzia di somministrazione di lavoro per gli oneri retributivi previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici	privilegio generale su mobili
dell' albergatore verso le persone albergate	privilegio speciale su mobili
del contraente di un' assicurazione stipulata per conto altrui per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto	privilegio speciale su mobili

CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE O SPECIALE

CREDITO	PRIVILEGIO
delle banche che hanno anticipato il prezzo per l'acquisto di un macchinario	privilegio speciale su mobili
del depositario	privilegio speciale su mobili
del concedente per il canone dovuto dall' enfiteuta per l'anno in corso e per quello precedente al fallimento	privilegio speciale su mobili
del locatore per canoni, mancate riparazioni a carico del conduttore, danni all'immobile locato, altri crediti dipendenti da inadempimento contrattuale	privilegio speciale su mobili

CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE O SPECIALE

CREDITO	PRIVILEGIO
del mezzadro/colono derivante dal contratto	privilegio generale su mobili
del mandatario derivante dall'esecuzione del mandato	privilegio speciale su mobili
per mancata esecuzione del preliminare trascritto	privilegio speciale su immobili
derivante dal sequestro	privilegio speciale su mobili
derivante dalla somministrazione di vitto, vesti, alloggio, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia	privilegio generale su mobili

CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE O SPECIALE

CREDITO	PRIVILEGIO
del vettore derivante dal contratto di trasporto	privilegio speciale su mobili
della società cooperativa agricola, dei loro consorzi o del coltivatore diretto per vendita diretta dei prodotti	privilegio generale su mobili
dell' impresa artigiana e delle cooperative di produzione e lavoro per la vendita dei manufatti e per i corrispettivi dei servizi prestati	privilegio generale su mobili
per spese funebri necessarie secondo gli usi	privilegio generale su mobili
del venditore per il prezzo del bene mobile	privilegio speciale su mobili

CREDITO DEL LAVORATORE SUBORDINATO

CREDITO	PRIVILEGIO
retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma (ad esempio: stipendi, compenso per straordinari, per lavoro notturno o festivo, per periodo di riposo non goduto, per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio e per servizio militare)	privilegio generale sui mobili (<u>art. 2751 bis n. 1 c.c.</u>)
indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio: indennità di trasferimento, di residenza, di cassa, di rappresentanza)	
danni conseguenti alla mancata corresponsione , da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori	
danni conseguenti ad un licenziamento inefficace, nullo o annullabile	

CREDITO DEL LAVORATORE SUBORDINATO

CREDITO	PRIVILEGIO
danni conseguenti a infortunio sul lavoro di cui sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il lavoratore non sia soddisfatto dalle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute	privilegio generale sui beni mobili (<u>art. 2751 bis n. 1 c.c. alla luce della C.Cost. 28 novembre 1983 n. 326</u>)
danni conseguenti a malattia professionale di cui sia responsabile il datore di lavoro	privilegio generale sui beni mobili (<u>art. 2751 bis n. 1 c.c. alla luce della C.Cost. 29 maggio 2002 n. 220</u>)
danni conseguenti a demansionamento subito a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro	privilegio generale sui beni mobili (<u>art. 2751 bis n. 1 c.c. alla luce della C.Cost. 6 aprile 2004 n. 113</u>)

CREDITI DEI PROFESSIONISTI

I crediti per **retribuzioni** di professionisti e di ogni altro prestatore d'opera **dovuti per** gli ultimi 2 anni di prestazioni sono assistiti da **privilegio** generale sui beni mobili (**ai sensi dell'art. 2751 bis c. 1 n. 2 c.c.**).

Il privilegio spetta per i diritti e gli onorari, **ma non** per i rimborsi, le spese vive, le spese generali, l'IVA e la Cassa di Previdenza, non rientrando tali voci nella nozione di retribuzione (**Trib. Vicenza 23 novembre 2012**).

La prelazione si estende anche agli **interessi**, salvo il caso in cui sia qualificato come credito prededucibile ma il creditore non abbia accettato la quantificazione operata dal giudice delegato (**Cass. 1° marzo 1990 n. 1545**).

COMPUTO DEI DUE ANNI

La giurisprudenza è concorde nel considerare che il termine dei due anni **decorre** dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato (e non dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore) - ossia quando il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile - e, dato il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorari, il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione ([Cass. 2 marzo 2022 n. 6884](#), [Cass. 16 gennaio 2020 n. 757](#), [Cass. 14 maggio 2019 n. 12814](#), [Cass. 14 ottobre 2015 n. 20755](#)).

PLURALITA' DI INCARICHI

In caso di **pluralità di incarichi distinti** conferiti allo stesso professionista dal medesimo cliente, il termine dei due anni va riferito al complessivo rapporto professionale.

Sono esclusi dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.

Nel caso in cui la prestazione riguardi l'attività svolta da un **avvocato** nel corso di **più gradi di giudizio**, questa deve essere suddivisa in autonomi incarichi corrispondenti ai singoli gradi di giudizio, con la conseguenza che il termine di due anni può riferirsi solo al credito riguardante i compensi per gli incarichi specifici che si sono conclusi nell'ultimo biennio del rapporto professionale complessivo ([**Cass. 2 marzo 2022 n. 6884**](#)).

ALCUNE CASISTICHE

CASO GIURISPRUDENZIALE	ESITO
Compenso per il lavoro prestato da attori teatrali o cinematografici, da redattori o collaboratori di giornali che non siano legati da vincoli di subordinazione e, più in generale, il diritto patrimoniale d'autore	Privilegiato (<u>C.Cost. 29 gennaio 1998 n. 1</u>);
Credito del professionista che fa parte di uno studio associato costituito con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività	chirografario, salvo che si dimostri che la prestazione d'opera si è instaurata come rapporto tra il singolo professionista ed il cliente (<u>Cass. 24 agosto 2016 n. 17287</u> , <u>Cass. 31 marzo 2016 n. 6285</u> , <u>Cass. 14 gennaio 2016 n. 443</u> , <u>Cass. 8 settembre 2011 n. 18455</u>),

ALCUNE CASISTICHE

CASO GIURISPRUDENZIALE	ESITO
Credito del professionista associato ceduto all'associazione cui lo stesso appartiene	Privilegiato (<u>Cass. 5 marzo 2015 n. 4485</u>);
Credito dei componenti il consiglio di amministrazione di una società (purché non dipendenti)	Chirografario (<u>Cass. 11 aprile 1983 n. 2542</u>)
Credito per prestazioni eseguite da società di persone	Chirografario (<u>Trib. Milano 7 aprile 2004</u> , <u>Trib. Milano 20 gennaio 2003</u>);

ALCUNE CASISTICHE

CASO GIURISPRUDENZIALE	ESITO
Credito del professionista per spese legali relative all'azione di responsabilità promossa dai sindaci prima del fallimento contro gli amministratori per gravi irregolarità nella gestione della società (<u>art. 2409 c.c.</u>)	Non concorsuale perché non riferibile a prestazioni effettuate nell'interesse della società (Trib. Como 3 maggio 2007).

CREDITI ASSISTITI DA IPOTECA

L'ipoteca è un diritto reale che si costituisce a favore del creditore su un bene immobile del debitore (o anche di un terzo) con la funzione di garantire la restituzione di un credito.

Il creditore, in caso di mancato pagamento del credito, ha il diritto di espropriare il bene ipotecato, per essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione ([art. 2808 c. 1 c.c.](#)): in caso di **Liquidazione Giudiziale** del debitore, il creditore non può espropriare direttamente il bene ma è titolare del diritto di prelazione, ossia ha il diritto di essere preferito sul ricavato della vendita, in sede di liquidazione fallimentare, dell'immobile ipotecato.

CREDITI ASSISTITI DA IPOTECA

L'ipoteca **nasce ed è efficace** dal momento della sua iscrizione nei registri immobiliari tenuti presso l'agenzia delle entrate del luogo in cui si trova l'immobile. Ad ogni iscrizione, l'ufficio attribuisce un **numero** d'ordine che fissa il **grado** dell'ipoteca ([art. 2852 c.c.](#)). Se al momento dell'iscrizione nessun'altra ipoteca è iscritta, essa è di primo grado; se è preceduta da una, due o tre ipoteche, è di secondo, terzo o quarto grado. Se sono iscritte più ipoteche sullo stesso immobile è preferita l'ipoteca che ha grado precedente; se più persone presentano contemporaneamente la nota per una iscrizione contro la stessa persona e sullo stesso immobile, le ipoteche sono iscritte allo **stesso grado** e concorrono sul ricavato del bene ipotecato in percentuale rispetto all'ammontare dei crediti garantiti ([art. 2854 c.c.](#)).

CREDITI ASSISTITI DA IPOTECA

Il grado dell'ipoteca può essere **mutato** con un patto tra i soggetti interessati. Una volta che il credito garantito da ipoteca è ammesso al passivo, non occorre alcuna rinnovazione dell'ipoteca (Cass. 6 agosto 2015 n. 16553, Cass. 1° aprile 2011 n. 7570). Per i crediti ipotecari la **prelazione si estende** anche ai **frutti** civili del bene ipotecato, ad esempio, i canoni relativi alla locazione dell'immobile ipotecato (Cass. 9 maggio 2013 n. 11025).

CREDITI ASSISTITI DA PEGNO

Il creditore assistito da pegno ottiene dal debitore un bene mobile in pegno a garanzia dell'adempimento del credito. Il pegno può avere ad **oggetto** beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili ([art. 2784 c. 2 c.c.](#)), ma anche beni immateriali (quali le opere dell'ingegno) soltanto se costituiscono oggetto di diritti: il pegno in tal caso è costituito non sul bene ma sul diritto che insiste su di esso.

La garanzia si **estende** alle accessioni, ai miglioramenti e ai frutti (naturali e civili). In caso di **fallimento** del debitore il **creditore pignoratizio** ha diritto di soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene mobile oggetto della garanzia con preferenza rispetto agli altri creditori.

Il creditore del fallito **non** può invocare quale causa legittima di prelazione, nei confronti degli altri creditori concorrenti, il pegno **costituito da un terzo** a garanzia dei debiti del fallito ([Cass. 25 maggio 2004 n. 10012](#)).

CREDITI CHIROGRAFARI

Il credito che non è assistito da alcuna causa di prelazione è detto chirografario (con riferimento al creditore la cui garanzia è data dalla sola firma del debitore).

In caso di **fallimento** del debitore, i creditori chirografari concorrono alla distribuzione del ricavato della liquidazione fallimentare nella stessa misura, in forza del principio della *par condicio creditorum*, ossia della parità di trattamento tra creditori, applicabile appieno solo a questa categoria.

CREDITI CHIROGRAFARI

Una volta pagati i crediti prededucibili e i crediti assistiti da diritto di prelazione, se residuano delle somme, vengono soddisfatti i crediti chirografari in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso. I creditori ammessi con diritto di prelazione sono soddisfatti come creditori chirografari nei seguenti casi ([art. 221 c. 1 lett. c CCI](#)):

- se la garanzia non si è ancora realizzata;
- per la parte per cui sono rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo.

I creditori chirografari concorrono anche nella distribuzione del ricavato dalla **vendita del bene oggetto di un diritto di prelazione** (sia esso privilegio, pegno o ipoteca) solo se e nella misura in cui il ricavato sia maggiore rispetto all'integrale soddisfacimento del credito o dei crediti assistiti da garanzia.

CESSIONE DEL CREDITO

Nel caso di **cessione di un credito** vantato nei confronti di una società fallita, il cessionario è legittimato a far valere il suo credito nel passivo fallimentare solo se il credito ceduto è sorto anteriormente al fallimento. A tal fine, il credito deve essere munito di **data certa anteriore** al fallimento (**ai sensi dell'[art. 2704 c.c.](#)**). Non è invece necessario che la cessione del credito sia anteriore al fallimento, ben potendo essere avvenuta successivamente ad esso.

In caso di contestazione, il cessionario è tenuto a dare la prova dell'anteriorità del credito al fallimento ma non anche dell'anteriorità della cessione al fallimento (**[Cass. 25 gennaio 2022 n. 2217](#)**).

CREDITORI POSTERGATI

Per ultimi, se rimangono ancora somme da ripartire, vengono soddisfatti i crediti postergati.

Le due categorie principali di crediti postergati sono:

- i **finanziamenti dei soci** a favore della società;
- i **crediti di regresso** tra condebitori solidali i quali possono essere soddisfatti nei confronti del condebitore fallito, anche se muniti di garanzia reale, solo dopo che il creditore sia stato integralmente soddisfatto, in applicazione della speciale disciplina dei crediti solidali ([artt. 61, 62, 63 L.Fall.](#)).

CREDITORI AMMESSI TARDIVAMENTE

I creditori ammessi tardivamente (**ai sensi dell'art. 208 CCI**) concorrono soltanto per le ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione al loro rispettivo credito (**art. 225 prima parte CCI**). **Eccezionalmente**, hanno diritto di concorrere sulle somme già distribuite e di prelevare le quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni nei due seguenti casi (**artt. 226 c. 1 e 225 c. 1 seconda parte CCI**):

- se sono titolari di crediti assistiti da diritto di **prelazione**;
- se il ritardo è dipeso da **causa** ad essi **non imputabile**.

Il titolare di diritti su **beni mobili o immobili**, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto (**art. 226 c. 1 secondo periodo CCI**). Si applica la disciplina delle domande supertardive (**art. 208 c. 2 CCI richiamato dall'art. 226 c. 1 terzo periodo CCI**).

COMPENSAZIONE

I creditori possono compensare il loro credito con i debiti che hanno verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale, anche se questi ultimi non sono scaduti prima dell'apertura della liquidazione ([art. 155 c. 1 CCI](#)).

Tuttavia, **non** si può avere **compensazione** se il creditore ha acquistato il proprio credito per atto tra vivi ([art. 155 c. 2 CCI](#)):

- nell'anno precedente il deposito della domanda di liquidazione giudiziale;
- successivamente al deposito della domanda di liquidazione giudiziale.

PAGAMENTO AI CREDITORI

Il curatore provvede a pagare le somme assegnate ai creditori nel piano di riparto.

Le **modalità** di pagamento sono stabilite dal giudice delegato e devono essere idonee ad assicurare la prova del pagamento stesso ([art. 230 c. 1 CCI](#)).

Tuttavia, se nella domanda di partecipazione al concorso l'istante ha indicato le proprie **coordinate bancarie**, il pagamento solitamente avviene con bonifico sul conto corrente indicato ([ai sensi dell'art. 201 c. 3 lett. a CCI](#)).

Nel caso di **cessione dei crediti ammessi** prima della ripartizione delle somme, se la cessione è stata tempestivamente comunicata, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari unitamente alla documentazione che attesta l'intervenuta cessione. Tale documentazione deve recare le sottoscrizioni autenticate del cedente e del cessionario ([art. 230 c. 2 primo periodo CCI](#)).

In questo caso, il curatore provvede alla **rettifica formale** dello stato passivo ([art. 230 c. 2 secondo periodo CCI](#)). La stessa disciplina si applica anche in caso di **surrogazione del creditore** ([art. 230 c. 2 ultimo periodo CCI](#)).

PAGAMENTO AI CREDITORI

BUONE PRASSI NEL SETTORE DELLE PROCEDURE CONCURSUALI

Di recente il CSM ha elaborato un documento contenente le «Buone prassi nel settore delle Procedure Concorsuali». In tale elaborato si occupa solo marginalmente del riparto, dove esprime le linee guida sulla **«gestione delle liquidità e dei pagamenti nelle procedure concorsuali»**

Secondo il CSM, sin dalla riforma del 2006 è obbligatorio il deposito delle somme riscosse dal curatore su conto corrente intestato alla procedura (art. 34 l.fall./194 CCI). Tale modalità di conservazione del denaro di pertinenza della massa consente di limitare il duplice rischio: da un lato, di smarrimento dei libretti di deposito; dall'altro, di prelievo indebito di somme da parte del curatore.

Deve quindi raccomandarsi agli uffici di monitorare il rispetto di tale prescrizione emanando – se necessario - puntuali indicazioni ai curatori affinché provvedano senza indugio alla conversione dei libretti in conti correnti. La gestione della liquidità su conto corrente, peraltro, consente al curatore di eseguire i pagamenti tramite bonifici bancari, limitando i costi connessi all'emissione di assegni ed al loro eventuale invio e garantendo il buon fine dei pagamenti.

PAGAMENTO AI CREDITORI

BUONE PRASSI NEL SETTORE DELLE PROCEDURE CONCURSUALI

Sempre secondo il CSM, la stragrande maggioranza degli uffici ha rappresentato di utilizzare tale modalità di pagamento per l'esecuzione dei piani di riparto e tale situazione va valutata con favore, dovendosi – di contro - sollecitare il definitivo abbandono di altre modalità di pagamento. Il codice della crisi, peraltro, conferma la preferenza che l'ordinamento riconosce al pagamento tramite bonifico, richiedendo al creditore di indicare le coordinate bancarie per l'esecuzione dei pagamenti sin dalla presentazione dell'istanza di ammissione al passivo (**art. 201 co.3 CCI**). Oltre quanto sinora rappresentato, deve salutarci senz'altro con favore la prassi di molti uffici giudiziari – implementata soprattutto durante il periodo di pandemia da Covid-19 – di adottare modelli organizzativi (assai differenti in ragione delle realtà locali e della dimensione degli uffici stessi) per l'estrazione in via telematica dei mandati di pagamento, trattandosi di modalità operativa che sveltisce l'esecuzione dei pagamenti e limita gli accessi alle cancellerie e agli istituti di credito da parte dei curatori. Trattasi di prassi che - peraltro - anticipano le disposizioni del codice della crisi nell'ambito del quale è espressamente previsto che i mandati di pagamento siano firmati con firma digitale di magistrato e cancelliere trasmessi telematicamente al depositario (**art. 131 co. 4 CCI**).

RESTITUZIONE DELLE SOMME RISCOSE

Salvo nel caso di accoglimento di domande di revocazione, i **pagamenti** effettuati **in esecuzione dei piani** di riparto non possono essere ripetuti ([art. 229 c. 1 CCI](#)).

I creditori che hanno percepito **pagamenti non dovuti**, devono restituire le somme riscosse oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore ([art. 229 c. 2 CCI](#)).

RIPARTO FINALE ED ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FISCALI

Secondo l'art. 232, comma 3, CCI, il Giudice Delegato, in sede di ripartizione finale delle somme disponibili, può disporre – nel rispetto delle legittime cause di prelazione – che a singoli creditori concorsuali che vi acconsentano, siano assegnati, in luogo delle somme liquide loro spettanti, crediti d'imposta di titolarità del debitore fallito non ancora rimborsati.

La ratio di tale norma risiede nell'interesse collettivo al più rapido svolgimento delle operazioni di chiusura della procedura fallimentare in quanto la gestione da parte della curatela dell'iter volto all'incasso dei crediti fiscali chiesti a rimborso impone di procrastinare oltremodo la chiusura del fallimento.

RIPARTO FINALE ED ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FISCALI VALORE DI ASSEGNAZIONE

Ci si chiede se il valore d'assegnazione deve tener conto, apprezzandoli economicamente, degli aspetti d'incertezza, specifici e/o “endemici” (es., tempi di rimborso), legati alla riscossione del credito.

Partendo dalla constatazione che non può esservi assegnazione di crediti fiscali senza un espresso consenso da parte del creditore assegnatario, in sede di formazione del progetto di ripartizione finale si apre una sorta di sub-procedimento, dalla natura anche negoziale, per quanto ancorato a requisiti di legge (rispetto delle cause di prelazione), che vede attori, da una parte, la curatela, dall'altra, il creditore assegnatario.

Nell'ambito di tale fase – che potrà essere accompagnata da colloqui “istruttori” con l'Amministrazione finanziaria –, uno degli aspetti determinanti diventa l'analisi del rapporto giuridico che ha dato origine al credito fiscale oggetto d'assegnazione.

RIPARTO FINALE ED ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FISCALI VALORE DI ASSEGNAZIONE

La curatela avrà cura di “ponderare” il grado di certezza ed esigibilità del credito tributario, tenuto anche conto degli interessi in corso di maturazione, in modo da attribuire al credito un valore finale d'assegnazione oggettivo e “motivato”.

Ciò anche attraverso l'ausilio di un consulente tecnico eventualmente nominato dal GD, che possa rendere, sul valore d'assegnazione, una relazione ricognitiva/estimativa ad hoc.

Valore che dovrà poi essere “condiviso” dal possibile assegnatario, che dovrà esprimere il proprio intendimento d'accettare l'assegnazione, prima che il credito sia inserito nel piano di riparto ai fini dell'iter che porterà al decreto d'esecutività.

Del resto, senza una preventiva accettazione da parte dell'assegnatario, un piano di ripartizione che includesse una semplice “ipotesi” d'assegnazione (ancora, dunque, incerta) si configurerebbe quale piano “condizionale”, che non potrebbe essere, come tale, reso esecutivo dal GD.

RIPARTO FINALE ED ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FISCALI CREDITI ANTE E POST PROCEDURA

L'art. 232, comma 3, l. fall. menziona, esclusivamente, i “crediti di imposta del debitore” (nella vecchia formulazione dell'art.117: «del fallito»).

Ciò potrebbe indurre a ritenere che possano essere oggetto d'assegnazione i soli crediti fiscali maturati in capo all'imprenditore ante inizio, e non anche i crediti fiscali maturati in corso di procedura.

Si ritiene che la locuzione “crediti di imposta del debitore” debba piuttosto essere interpretata in senso estensivo, includendovi ogni credito fiscale, anche futuro, facente parte del patrimonio dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale.

Quanto sopra, considerata la sostanziale assimilazione dell'istituto dell'assegnazione a quello della cessione; la finalità dell'art. 232, comma 3, CCI è, del resto, quella di accelerare le operazioni di chiusura della procedura.

Il credito fiscale viene assegnato al creditore concorsuale secondo lo schema pro-soluto: qualora il credito si rilevi insussistente, l'assegnatario, una volta chiusa la procedura, non potrà che rivalersi sull'imprenditore tornato in bonis.

RIPARTO FINALE ED ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FISCALI CREDITI ANTE E POST PROCEDURA

Resta ferma ogni facoltà di verifica e controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria in ordine al credito oggetto d'assegnazione: ove l'ente impositore ne contesti il fondamento, definito il relativo procedimento, potrà richiedere quanto indebitamente rimborsato anche al soggetto assegnatario.

L'assegnazione dei crediti fiscali deve rispettare l'ordine delle legittime cause di prelazione: il relativo trasferimento sarà dunque effettuato a favore di coloro che siano muniti dei gradi di prelazione poziori, in proporzione ai rispettivi crediti.

Il trasferimento del credito tributario tramite assegnazione è oggetto di specifico provvedimento che il GD andrà a rendere nell'ambito del decreto che dichiara esecutivo il piano di ripartizione finale, con immediato effetto traslativo.

Sotto il profilo operativo, il piano di ripartizione – ed il correlato decreto d'esecutività – dovranno prevedere un mandato ad un istituto di credito a favore dell'assegnatario ai fini dell'incasso del credito.

Peraltro, l'assegnazione comporta l'immediato trasferimento del credito, operando, il mandato all'incasso, quale mero strumento volto alla riscossione dello stesso.

Sono, infine, applicabili alle assegnazioni dei crediti erariali le norme che disciplinano l'obbligo di notifica, come per la cessione, all'ente impositore ed all'agente della riscossione: il curatore avrà così cura di notificare agli uffici finanziari il piano di ripartizione finale recante il provvedimento di esecutività emesso dal giudice delegato.

RIPARTO FINALE DISTRIBUZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti eseguiti precedentemente vengono distribuiti nel riparto finale.

Eccezionalmente, la somma non è ripartita ma viene depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato nei seguenti **casi** ([art. 232 c. 2 primo periodo CCI](#)):

- se la condizione che ha portato all'accantonamento non si è ancora verificata;
- se il provvedimento non è passato in giudicato.

Lo **scopo** è quello di consentire, una volta verificatasi la condizione dei creditori ammessi con riserva o il passaggio in giudicato della sentenza, che la somma depositata possa essere versata ai creditori a cui spetta o possa fare oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.

In ogni caso, gli accantonamenti non impediscono la **chiusura della procedura** ([art. 232 c. 2 secondo periodo CCI](#)).

RIPARTO FINALE CREDITORI IRREPERIBILI

Se i creditori non si presentano al riparto finale oppure se sono irreperibili, le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca in cui erano depositate (**ai sensi dell'[art. 131 CCI](#) richiamato dall'[art. 232 c. 4 primo periodo CCI](#)**).

I creditori che non si sono presentati o erano irreperibili al riparto finale possono **richiedere la distribuzione** delle somme loro spettanti e dei relativi interessi **entro** 5 anni dal deposito (**[art. 232 c. 4 secondo periodo CCI](#)**).

Trascorso il periodo di 5 anni, le somme non rimosse e i relativi interessi sono distribuite:

- se vi sono **creditori rimasti insoddisfatti**: a coloro che ne abbiano fatto richiesta al giudice delegato. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del debitore, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, dispone la distribuzione delle somme non rimosse fra i soli richiedenti secondo l'ordine di distribuzione delle somme (**[art. 232 c. 5 CCI](#) che richiama [l'art. 221 CCI](#)**);

- **in assenza** di creditori insoddisfatti che abbiano fatto richiesta: all'entrata del bilancio dello Stato, a cura del depositario, per essere riassegnate, con decreti del ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del ministero della giustizia (**[art. 232 c. 4 secondo periodo CCI](#)**).

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE